



Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati

presso  
Ministero della Giustizia

Prot n° 0003815 del 03/04/2013

Serv. GF - FS Area 2 -1

Rif. del

Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi  
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali  
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza  
Geometri Liberi Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

**LORO SEDI**

Oggetto: Evoluzione dello studio di settore VK03U (WK03U)

Il giorno 06 dicembre 2012 si è riunita la Commissione Plenaria degli Esperti per procedere alla validazione degli studi di settore assoggettati a evoluzione durante l'anno. Tra essi anche lo studio di settore "VK03U – Attività tecniche svolte da geometri" è stato oggetto di un processo evolutivo, che ha originato il nuovo studio "WK03U".

Il dibattito - preceduto da alcuni incontri di analisi e verifiche - ha evidenziato alcune ulteriori criticità, rilevate in particolare dai rappresentanti delle professioni, i quali hanno conseguentemente sollecitato nuovi approfondimenti, conclusi poi nella seduta straordinaria del 5 marzo c.a.

Il prossimo 4 aprile si riunirà in seduta plenaria la Commissione Esperti per l'analisi della congiuntura economica del 2012 e per la determinazione dei correttivi applicabili.

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

www.cng.it  
cng@cng.it

C.F. 80053430585



### **Le novità più importanti del nuovo studio WK03U.**

L'impianto del precedente studio di settore "a prestazioni" è rimasto, per la maggior parte, immutato nella metodologia di calcolo, ma presenta una variazione delle definizioni delle tipologie di incarico e dei valori minimi provinciali di riferimento.

Per semplificarne l'illustrazione, si evidenzia che il metodo "a prestazioni" (comparazione tra compenso medio dichiarato per ogni tipologia d'incarico con corrispondente valore minimo provinciale) si applica nel nuovo studio alla quasi totalità delle tipologie, con la sola eccezione delle "stabili collaborazioni con altri studi" e delle "altre attività".

Sono stati invece confermati i due precedenti parametri per l'analisi della coerenza: resa oraria e incidenza delle spese sui compensi.

L'innovazione principale riguarda l'introduzione di nuovi parametri di "normalità economica" che, in alcuni casi, integrano il "compenso puntuale", valutato con la metodologia "a prestazioni" con l'importo ottenuto dall'applicazione di indicatori economici relativi al "rendimento orario" e all'"incidenza delle altre componenti negative nette".

Come già detto, tali indicatori saranno applicati esclusivamente per valutare i compensi derivanti da "stabili collaborazioni con altri studi" e da "altre attività".

### **Gli indicatori di "normalità economica"**

**Il rendimento orario** è pari al rapporto fra "valore aggiunto" e "ore annue lavorate" dove il valore aggiunto è determinato dal compenso dichiarato dal quale devono essere sottratte:

- a) le spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- b) i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale;
- c) i consumi;
- d) le altre spese.

Le "ore annue lavorate" sono quelle dichiarate dal contribuente con una soglia massima pari a 2400 ore.

L'incoerenza ha come conseguenza che la differenza tra le "ore teoriche" (valutate da



Ge.Ri.Co.) e le “ore dichiarate dal professionista” comporta *maggiori compensi da normalità economica*, che andranno a sommarsi con l’importo ottenuto dall’applicazione della metodologia a “prestazioni”.

Il secondo parametro di normalità economica è pari al rapporto fra “**altre componenti negative nette x 100**” e i “compensi da congruità e da normalità economica”.

Anche l’incoerenza di questo parametro comporta *maggiori compensi da normalità economica*, che andranno a sommarsi con l’importo ottenuto dall’applicazione della metodologia a “prestazioni”.

Il loro peso sulla determinazione del compenso puntuale, anche se l’utilizzazione è limitata alle due tipologie di tipo residuale prima ricordate, può incidere in misura non trascurabile. E’ quindi opportuno conoscere gli algoritmi di calcolo e le funzioni che trasformano gli scostamenti in aumento dei compensi.

Si ricorda che sulla G.U. del 31-12-2012, *Supplemento straordinario* n. 19 (G.U. - *Serie generale* – n. 303), è stata pubblicata la nota tecnica e metodologica con tutti i valori e il peso delle funzioni.

### **Il nuovo redditometro**

Il nuovo redditometro da poco rinnovato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2012 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013), determina il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva, sulla base del quale il fisco potrà fondare la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Lo strumento in parola interessa tutti i contribuenti, in quanto misura - in prima istanza - la compatibilità del reddito prodotto dal nucleo familiare rispetto alle spese sostenute nell’anno di riferimento.

Infine, giova puntualizzare che lo studio di settore e il nuovo redditometro sono metodologie di accertamento fiscale che non devono incutere inutili timori, ma anzi un’appropriata conoscenza degli stessi è fondamentale per la tutela dei propri interessi, oltre che utile nell’approntare una corretta difesa in sede di contestazioni e(o) controversie tributarie.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Geom. Fausto Savoldi)

1